

26 marzo 2020

Categorie: **Contribuenti > Adempimenti**

Per la rottamazione e il saldo e stralcio mini-proroghe confusionarie e insufficienti

Per le definizioni agevolate delle cartelle, non è previsto il ravvedimento ed il mancato o tardivo pagamento di una rata cancella i benefici

Autore: Mimma Cocciufa e Tonino Morina

Il coronavirus sta provocando notevoli danni per l'economia dell'Italia. Famiglie, imprese e professionisti sono in grande difficoltà ad onorare i pagamenti in scadenza. Difficoltà che rischiano di moltiplicarsi nei casi in cui, per alcuni pagamenti, non è previsto il ravvedimento. È il caso, ad esempio, della rottamazione cartelle e del saldo e stralcio che ha interessato circa due milioni di contribuenti. Si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. In questo caso, riprendono a decorrere gli originari termini di prescrizione e decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l'attività di riscossione, senza possibilità di rateazione del debito. Gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l'estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico a ruolo.

Le regole della rottamazione e saldo e stralcio - Con la **rottamazione ter**, i contribuenti hanno potuto estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le somme aggiuntive (articolo 3, decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119). Con il **saldo e stralcio**, è stato possibile definire i debiti delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica e affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni. Si potevano definire anche i carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento (articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di Bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145). Le persone fisiche, che hanno potuto accedere al saldo e stralcio, hanno beneficiato di sconti variabili dal 65 al 90 per cento.

La tolleranza di 5 giorni e la decadenza - Per i pagamenti dovuti per la rottamazione ter o per il saldo e stralcio, è prevista una tolleranza di 5 giorni. Passata la "tolleranza", si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le rate previste.

Le mini-proroghe per il coronavirus - Con le confusionarie ed insufficienti mini proroghe del cosiddetto decreto "cura Italia", è stato differito il termine del **28 febbraio 2020**, per il pagamento della rata della rottamazione ter, e del **31 marzo 2020**, per la rata del saldo e stralcio (**articolo 68, comma 3, "sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione"** decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18). I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il **31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020**.

La proroga riguarda, esattamente:

- il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017;
- il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che non avevano versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018, e che si sono avvalsi della rottamazione ter;
- il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta dai ripescati dal saldo e stralcio;
- il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020, delle somme dovute per il saldo e stralcio.

Con la proroga, in scadenza due rate nello stesso giorno - Il guaio è che la mini-proroga al 31 maggio 2020, che sposta a lunedì primo giugno 2020 le rate della rottamazione ter, in scadenza ordinaria al 28 febbraio 2020, si sovrappone alle altre rate della rottamazione ter in agenda lo stesso 31 maggio 2020. Considerato che l'Italia tutta si è fermata, è verosimile pensare che molti contribuenti non saranno in grado di onorare i pagamenti della rottamazione ter o del saldo e stralcio.

Il "rimedio" per salvare le rottamazioni ed il saldo e stralcio - Al di là delle future proroghe, che sono da considerare inevitabili, è indispensabile che il Governo ponga rimedio alla norma che prevede la decadenza dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. La norma va cambiata in modo da consentire il rivedimento, in caso di pagamenti tardivi, con la riduzione della sanzione del 30 per cento sulle rate non pagate, con l'aggiunta degli interessi legali, così come avviene, ad esempio, nel caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima per la chiusura delle liti pendenti. È evidente che, se il Governo non trova dei rimedi, il prolungarsi degli effetti del coronavirus comporterà gravi danni, sia per i cittadini, che rischiano di fallire, sia per l'erario, che rischia di non incassare il gettito preventivato dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio. È certo che se gli effetti del coronavirus dovessero durare a lungo e peggiorare la situazione economica, più delle proroghe dei pagamenti, che poi sarà comunque difficile onorare, serviranno aiuti più concreti dalla comunità europea.

Prime proroghe confusionarie e insufficienti - La speranza è che le prime, disordinate e insufficienti proroghe possano essere migliorate in sede di conversione in legge del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18. Il rischio è che, come già successo in passato, la confusione comporterà l'emissione delle cosiddette cartelle pazze, con contestazioni e conseguente contenzioso. Sembra un paradosso, ma l'esperienza non insegna nulla. Dopo ogni evento calamitoso, terremoti, alluvioni, o altre emergenze straordinarie, fanno seguito le liti con il Fisco, che non finiscono mai. Un esempio in questo senso è quello che riguarda i contribuenti siciliani delle tre province di Catania, Siracusa e Ragusa, colpiti dal sisma del 1990. Una norma sbagliata consentì di chiudere i conti del triennio 1990 – 1992, pagando al Fisco solo il 10%. Chi non aveva pagato nulla, risparmiò il 90%, mentre chi aveva fatto il proprio dovere pagando tutto, venne beffato, salvo aprire il contenzioso per ottenere il rimborso di quanto pagato in più, contenzioso che, a distanza di molti anni, coinvolge ancora migliaia di contribuenti.



Lotta al contante

Relatore: Antonio Gigliotti
Durata: 1 ora - Crediti: 1 cfp

SCOPRI DI PIÙ

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

E-mail: info@fiscal-focus.it